

Contratto di prestazione d'opera professionale

Tra

Centro Servizi Rieducatore Sportivo srl, con sede in Castenaso (Bo) via Nasica 41/2 C.F. e P.IVA 03445171204, in persona del suo legale rappresentante pro tempore dott. Nicola D'Adamo, di seguito denominata anche come "l'impresa" o "RS"

- da una parte

e

Il dott/la dott.ssa, P.Iva:
C.F.: nata a(.....) il,
residente in via, (.....),
n° di cellulare: email:

di seguito indicata anche come il "professionista" o il "prestatore d'opera"

- dall'altra parte

PREMESSO CHE

- a) **Centro Servizi Rieducatore Sportivo srl** nell'ambito della propria attività d'impresa, consistente in servizi finalizzati al benessere e al miglioramento della qualità della vita della propria clientela, necessità di affidare a professionisti del settore salute e benessere incarichi di prestazioni professionali aventi ad oggetto attività di massaggio, training, coaching, consulenze, trattamenti vari, formazione ed insegnamento;
- b) **il Professionista** si dichiara in possesso dei requisiti, delle capacità, delle qualifiche e delle competenze necessarie per lo svolgimento della predetta attività, che verrà *infra* meglio specificata e descritta, oltre che in possesso di assicurazione professionale e solleva RS da ogni forma di responsabilità civile e penale a lui imputabile connessa allo svolgimento della propria attività.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 – Oggetto della prestazione

1. Il Professionista si impegna a svolgere una prestazione di lavoro autonomo professionale nel campo della salute e del benessere da svolgersi all'interno di propri locali o in quelli messi a disposizione dall'impresa.
2. Il Professionista svolgerà la prestazione oggetto del presente contratto personalmente, in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione, né di orario. Non potrà avvalersi di altri collaboratori ai quali delegare l'incarico.

Art. 2 – Modalità di svolgimento della prestazione

1. Il Professionista svolgerà la propria prestazione secondo gli accordi della lettera di incarico. Nel caso in cui il Professionista utilizzi per le proprie attività i locali di "RS" questi verranno concessi in service nel rispetto degli accordi sottoscritti nella lettera di incarico.
2. Il Professionista compilerà il foglio presenze che invierà mensilmente ad RS (su info@rieducatoresportivo.it) dove verranno riassunte le prestazioni fornite nell'esecuzione del presente contratto. Su tale documento dovrà essere indicato in

maniera chiara il numero di prestazioni effettuate e il relativo costo. Quest'ultimo farà riferimento agli accordi economici concordati e messi per iscritto in precedenza.

3. Il compenso avverrà sulla base delle attività effettivamente svolte dal Professionista nell'esecuzione del presente contratto
4. Il Professionista si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri clienti, le norme del Codice Civile, della L.392/1978, sue modifiche ed integrazioni e degli usi e consuetudini locali. Si impegna in oltre a rispettare il regolamento ed il relativo codice etico di cui al successivo articolo 4; in tale ambito, dovrà immediatamente comunicare all'indirizzo email info@rieducatoresportivo.it eventuali violazioni da parte di collaboratori e/o di qualsiasi altro soggetto.

Art. 3 – Compenso

1. Il compenso dovuto per le prestazioni professionali oggetto di incarico sarà determinato come segue:
 - 80% del totale speso dal cliente (al netto di IVA) nel caso in cui il Professionista non abbia bisogno dei locali di RS;
 - 60% del totale speso dal cliente (al netto di IVA) nel caso in cui il Professionista abbia bisogno, per il proprio servizio, dei locali di RS;
 - qualora il Professionista abbia sottoscritto il contratto in service dei locali di RS, il suo ricavo sarà del 80% sull'incasso (al netto di IVA).
 - qualora dopo il primo ciclo di intervento – che verrà fatturato ad RS - il rapporto con il cliente continui, il Professionista potrà decidere di fatturare personalmente al cliente. Fermo restando questo aspetto ad RS verrà riconosciuto il 20% o il 40% dell'incasso più iva a seconda dei seguenti casi. Il 20% più iva a chi non utilizza i locali di RS; il 20% più iva a chi ha un contratto di service nella struttura di RS; il 40% più iva a chi utilizza i locali di RS.
2. Le tariffe del Professionista per la clientela saranno stabilite da “Rieducatore Sportivo” e potranno variare periodicamente con avviso via email. L'importo dovuto al Professionista verrà calcolato in base al numero e alla tipologia delle prestazioni.
3. Il compenso, come sopra pattuito, è ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato e soddisfacente per l'incarico professionale conferito e liberamente determinato.
4. Il compenso è da intendersi comprensivo di qualsiasi spesa che il Professionista dovrà sostenere per l'esecuzione dell'incarico.
5. Entro il 15 di ogni mese Centro Servizi Rieducatore Sportivo Srl provvederà al pagamento del corrispettivo come sopra pattuito sulla base delle relative note pro forma che il Professionista inoltrerà a mezzo mail, almeno dieci giorni prima della scadenza. In presenza di contratto di service il Professionista dovrà aver regolato la mensilità dovuta. In tutti gli altri casi entro il 15 di ogni mese il Professionista verserà la quota dovuta ad RS o viceversa.
6. Le presenze dovranno risultare dal registro di cui all'articolo 2, comma 2, del presente accordo; in difetto, il diritto al corrispettivo, relativamente alle ore non certificate secondo tale modalità, dovrà intendersi decaduto;
7. Decorso il termine di cui al punto n. 5 del presente articolo, il Professionista avrà diritto agli interessi di mora per ogni singolo giorno di ritardo così come previsto dal D.Lgs 231/2002.
8. Il Professionista dichiara di voler ricevere i pagamenti a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate: IT.....

Art. 4 – Regolamento interno e codice etico

1. Il Professionista dichiara di aver ricevuto, e di averne compreso il contenuto, il regolamento interno dell'impresa ed il codice etico della stessa e di essere a conoscenza delle normative in materia di sicurezza ed igiene sul posto di lavoro.

Art. 5 – Riservatezza e consenso al trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a mantenere il più stretto riservo su tutte le informazioni di varia natura aventi carattere riservato, di cui sono venute a conoscenza durante l'espletamento dell'incarico, senza farne alcun uso diretto o indiretto se non ai fini e nei limiti della corretta e diligente esecuzione del presente incarico.
2. Le Parti si obbligano a: mantenere strettamente riservati e confidenziali l'esistenza e i contenuti del presente incarico; non divulgare a soggetti terzi processi e modalità di funzionamento dell'impresa.
3. Il Professionista garantisce che tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza, eccezion fatta per quelle considerate di pubblico dominio, saranno tenute strettamente riservate e non dovranno essere, senza il previo consenso scritto di Centro Servizi Rieducatore Sportivo Srl, in alcun modo utilizzate o divulgate per alcun proposito che non sia strettamente connesso all'espletamento del presente incarico.
4. Il Professionista garantisce altresì la massima riservatezza e protezione dei dati contenuti nei suoi archivi, dei dati elaborati e dei documenti ed informazioni pervenute da Centro Servizi Rieducatore Sportivo Srl. Tali informazioni verranno utilizzate dal Professionista nel pieno rispetto delle disposizioni di cui alla art. 13 del D. Lgs. 196/2003; l'allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale, riporta gli obblighi previsti dalla summenzionata normativa.
5. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, il Professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza espressamente il Centro Servizi Rieducatore Sportivo Srl al trattamento dei propri dati personali per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.

Art. 6 – Patto di non concorrenza

1. Il professionista si impegna a non esercitare la sua attività professionale in favore di altre imprese concorrenti con RS a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto. In particolare, il/la **dott.....**
 - a) non potrà utilizzare le informazioni di cui verrà a conoscenza durante lo svolgimento dell'incarico (nominativi degli iscritti ai corsi e relativi recapiti mail, cellulare, telefax) per finalità commerciali, di promozione, marketing diretto ed indiretto finalizzate all'acquisizione di clientela riferita o riferibile all'impresa;
 - b) non potrà organizzare personalmente, mediante interposta persona e/o impresa attività simili a Centro Servizi Rieducatore Sportivo Srl. Nel dettaglio non potrà, senza previa autorizzazione, presenziare trattamenti simili al modello e metodo RS che utilizzino il software RS o simili, che effettuino trattamenti, corsi, seminari, eventi formativi della medesima tipologia di quelli tenuti dall'impresa all'interno del mercato geografico di riferimento della stessa ed in particolare nel Paese Italia;
 - c) non potrà contattare.
 - d) Qualora voglia richiedere l'autorizzazione a contattare il cliente di RS per scopi promozionali dovrà farne richiesta a RS e accompagnare la domanda con una documentazione dettagliata della proposta e delle azioni che verranno sviluppate.
2. Il Professionista è libero di esercitare attività non concorrenziale con RS.

3. Il presente patto è limitato alla nazione Italia e avrà la durata di tre anni dalla sottoscrizione del contratto.

Art. 7 – Durata e Recesso

1. Il presente contratto ha la durata di un anno dalla sottoscrizione. L'incarico si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza per un ugual periodo ed alle stesse condizioni, salvo che una parte decida di recedere secondo le modalità definite nei punti seguenti.
2. Centro Servizi Rieducatore Sportivo srl potrà recedere dal presente contratto, con comunicazione scritta da inoltrare a mezzo raccomandata a/r presso la residenza del Professionista e/o posta elettronica certificata (c.s.rieducatoresportivo@legalmail.it) con preavviso minimo di 3 mesi.
3. Il prestatore potrà recedere dal presente contratto in qualsiasi momento con un preavviso minimo di 3 mesi, da inoltrarsi a mezzo raccomandata a/r presso la sede di RS o tramite posta elettronica certificata
5. Il presente contratto s'intenderà risolto di diritto nel caso in cui il Professionista non partecipi alle attività professionali per causa a lui imputabile. In tal caso nessun compenso sarà dovuto al prestatore. E' fatta comunque salva la risarcibilità del danno ulteriore che l'impresa dovesse patire in ragione dell'inadempimento del Professionista.
6. Il rapporto che si andrà ad instaurare tra le parti non potrà essere in nessun modo paragonato o riconducibile ad un contratto di lavoro dipendente o subordinato.
7. In caso di delle disposizioni previste dall'art. 6 commi 1, il Professionista sarà tenuto a corrispondere la somma di € 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno per ciascun Cliente di RS effettivamente sottratto alla Società.

Art. 8 Controversie e foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, alla validità ed alla esecuzione del presente contratto e di ogni atto che ne costituirà esecuzione, sarà competente a giudicare in via esclusiva il Foro di Bologna.

Art. 9 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente scrittura, si applicano le norme del Codice Civile, della L.392/1978, sue modifiche ed integrazioni e degli usi e consuetudini locali.

Allegati: copia documenti identificativi del professionista.

.....,/...../.....

Firma Centro Servizi Rieducatore Sportivo srl
Il legale rappresentante *pro tempore*
Dott. Nicola D'Adamo

Il Professionista

Per approvazione espressa e concordata delle clausole: art. 3, commi 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 – art. 5 commi 2,3 - art. 6, commi 1 – art. 7, commi 1, 2, 3 - art. 8.

Firma Centro Servizi Rieducatore Sportivo srl
Il legale rappresentante *pro tempore*
Dott. Nicola D'Adamo

Il Professionista